

	ALLEGATO A) Proposta di modifica <i>Regolamento delle Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie</i>
<i>Vigente Regolamento delle Entrate Tributarie</i>	<i>Regolamento delle Entrate con le proposte di modifica. Gli articoli sono stati rinumerati</i>
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti. 2. Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.	ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nelle seguenti norme: a) art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97 e s.m.i., confermato dal c.6 dell'art.14 della L. 14/03/2011 n. 23; b) D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; c) Legge 212/2000 e s.m.i.; d) Legge 241/1990 e s.m.i.; e) Art. 1, comma 792 e s.s. della Legge 160/2019 f) ogni altra disposizione di legge in materia. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo. 3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa. ART. 2 – Individuazione delle entrate 1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. 2. Costituiscono entrate extratributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1: a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori; b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali; c) i canoni d'uso; d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale; e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità; f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 2 – REGOLAMENTI SPECIFICI 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.	ART. 3 – Regolamenti specifici 1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti. 2. I regolamenti suddetti, se deliberati entro il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio, entrano in vigore il primo gennaio dell'esercizio stesso; se deliberati successivamente hanno effetto a partire dal primo gennaio successivo a quello di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
ART. 3 - AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi oppure, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe. 2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dalle leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.	ART. 4 - Agevolazioni riduzioni ed esenzioni 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia. 2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
ART. 4 - ALIQUOTE E TARIFFE 1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione delle relative aliquote; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 2. Il Consiglio Comunale in sede di deliberazione del bilancio di previsione conferma le aliquote e le tariffe già determinate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. 3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.	ART. 5 - Aliquote e tariffe 1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 2. L'efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall'esercizio finanziario successivo. 3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

ART. 5 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lett. e, del d.lgs. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, oppure siano già costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 446/97;
- d) affidamento in concessione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97;
- e) affidamento ai concessionari di cui al d.lgs. 13.04.1999 n. 112;

2. Nei casi di gestione diretta non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

3. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve sempre rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza per i cittadini.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile di tutte le entrate tributarie di competenza dell'Ente.

ART. 6 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, e per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nei casi di gestione diretta non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

3. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ART. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.

2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l'attività inerente la riscossione coattiva dell'entrata.

3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.

4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) dei D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

	ART. 8 – Pubblicità e informazione e rapporti con il cittadino 1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criterio di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede. 2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. 3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi. L'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, attraverso l'affissione di manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, pubblicazione se presenti su riviste periodiche e sul sito internet del Comune.
--	--

ART. 13 - RISCOSSIONE 1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 59 lettera n del D.Lgs 446/97, il Comune provvede direttamente alla riscossione delle proprie entrate tributarie, ad eccezione dell'imposta sulla pubblicità sia a seguito di autotassazione da parte del contribuente sia a seguito di accertamento. 2. Il versamento deve essere effettuato mediante: a) bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Falerone; 3. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel comma precedente si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei soggetti obbligati anche per conto degli altri.	ART. 9 – Modalità di versamento 1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal regolamento di contabilità.
ART. 7 - SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO 1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, anche sulla base della proposta del responsabile del servizio, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. 2. La Giunta Comunale può istituire, sulla base di quanto previsto dalla legge 23/12/1996, n. 662 un apposito fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio Entrate, coinvolto in programmi /progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione ed al controllo puntuale e costante del corretto adempimento degli obblighi a carico dei cittadini, alla cui liquidazione provvederà il responsabile con proprio atto.	ART. 10 - Attività di verifica e controllo delle entrate 1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241. 3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento. 4. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento. 5. Ai fini del potenziamento del servizio tributi del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge, e nel rispetto degli istituti contrattuali previsti nei vigenti C.C.N.L. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
	ART. 11 – Poteri ispettivi 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e di controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate. 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ART. 8 - INTERRELAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI 1. I dipendenti di tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Entrate nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Entrate, mediante l'impiego preferenziale di comunicazione informatizzata.	ART. 12 – Interrelazioni tra servizi ed uffici 1. I dipendenti di tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Entrate nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Entrate, mediante l'impiego preferenziale di comunicazione informatizzata.
ART. 9 - NOTICAZIONE DEGLI ATTI 1. Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che dal messo comunale, o da eventuale altro soggetto abilitato, anche mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 20 dicembre 1982, n. 890. 2. Se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente presso i locali dell'Ufficio Entrate, la notificazione può essere eseguita mediante consegna a mani dell'atto, da parte del personale addetto all'ufficio, il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.	ART. 13 - Noticazione degli atti 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità: a) messo notificatore; b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno; c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006; d) se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente presso i locali dell'Ufficio Entrate, la notificazione può essere eseguita mediante consegna a mani dell'atto, da parte del personale addetto all'ufficio, il quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore; e) posta elettronica certificata.
ART. 10 - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ 1. L'irrogazione della sanzione è esclusa qualora: a) il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima; b) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa; c) la violazione sia originata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie; d) gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente; e) la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. È tale l'inadempimento da cui non scaturisca intralcio all'attività di accertamento del Comune.	Abrogato

ART. 16 - LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI ED I RIMBORSI 1. L'Ufficio Entrate, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procede alla riscossione, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo, degli interessi e/o delle sanzioni non superi il limite di 11 euro. 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il personale addetto è esonerato dal compiere i relativi adempimenti. 3. Non si procede al rimborso d'ufficio o su richiesta del contribuente quando l'importo complessivo non supera 11 euro.	ART. 14 – Importi minimi di versamento 1. Per i casi nei quali il pagamento dei tributi deve avvenire a seguito di denuncia con versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione intesi autonomamente per singola entrata e per singola annualità (intendendosi per limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune): - Entrate tributarie a. IMU euro 4,00 b. TASI euro 4,00 c. TARI euro 8,00 d. TOSAP euro 2,00 e. ICP euro 1,00 f. Diritti pubbliche affissioni euro 1,00 2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 16.04.1999 n. 129 dall'art.1, comma 794, della Legge n. 160/2019.
	ART. 15 – Rimborsi 1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate. 2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio o da suo delegato. 4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda. 5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore ai limiti previsti dal precedente art. 14.
	ART. 16 – Compensazioni 1. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente regolamento. 2. Le richieste di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al Funzionario Responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. 3. E' compito del Funzionario Responsabile individuare di volta in volta le tipologie e l'entità dei crediti e debiti da compensare in base ai principi di economicità ed efficienza e nel rispetto delle modalità contabili in ordine alla trasparenza delle compensazioni effettuate. 4. In mancanza di apposita richiesta il Funzionario Responsabile può anche disporre la compensazione d'ufficio mediante comunicazione al contribuente. 5. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi. 6. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi: a) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

	b) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
	ART. 17 – Recupero bonario entrate patrimoniali Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva di cui agli articoli successivi il Responsabile dell'entrata patrimoniale, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare- Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria
	ART. 18 – Sanzioni 1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali. 2. Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.
	ART. 19 – Interessi 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
	ART. 20 – Ravvedimento 1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall'art. 13 del D.lgs 472/1997 come da ultimo modificato dal D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i. 2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
	ART. 21 – Attività di accertamento e riscossione 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di violazioni del Codice della strada, l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali ed i relativi atti sono disciplinati dai commi 792 e s.s. dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e s.m.i. 2. Le attività di cui al comma 1 devono essere improntate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure. 3. L'avviso di accertamento deve essere comunicato al contribuente mediante notifica ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, o tramite messo comunale o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'atto è in ogni caso comunicato con modalità idonee a garantire che il suo contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. 4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 nonché per gli avvisi di accertamento già emessi alla data del 1.01.2020, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

	a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997; b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.
	ART. 22 – Accertamento esecutivo tributario 1.Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2.Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione. 3.Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 4.L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
	ART. 23 – Accertamento esecutivo patrimoniale 1.L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata. 2.L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

	3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. 4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639 o affidata al Concessionario del servizio di riscossione.	ART. 24 – Riscossione coattiva 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. 2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019. 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono: a) il Comune di Falerone; b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997. 5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
	ART. 25 – Costi di elaborazione e notifica 1. I costi del procedimento di riscossione con applicazione delle procedure privilegiate previste dal titolo II del DPR. 602/1973 sono posti a carico del debitore. 2. In caso di riscossione coattiva, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00. 3. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

	4.I costi posti a carico del debitore sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019 e s.m.i. nonché dei provvedimenti di attuazione della stessa disposizione
--	--

ART. 15 - SOSPENSIONE, DILAZIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, può essere autorizzato il pagamento dilazionato dei tributi. A seguito di specifica domanda del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, pertanto, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti derivanti da attività di liquidazione e accertamento per importi superiori a 300,00 euro, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima della rateizzazione o dilazione di dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di una rata; in tal caso il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione, altrimenti, l'intero importo ancora dovuto viene recuperato mediante iscrizione a ruolo coattivo o mediante ingiunzione fiscale.
- applicazione degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.

2. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 5.000 euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia.

3. È ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento ai diversi tributi comunali ed ai diversi anni d'imposta.

4. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

ART. 26 – Rateizzazioni

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dichiara le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 16, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal

	comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
	ART. 27 - Discarico per crediti inesigibili 1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili. 2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili. 3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

ART. 11 - INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218.

2. L'atto si perfeziona con la sottoscrizione dell'accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni.

3. Se il contribuente non effettua il versamento nel termine di cui al comma precedente, l'accordo è da considerarsi inesistente.

4. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

5. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

6. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

7. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta la conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

8. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 28 – Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti secondo la procedura dettata dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218.

Art. 29 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della

	operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
	Art. 30 - Attivazione del procedimento definitorio 1. Il procedimento definitorio può essere attivato: a) dall'ufficio a cui compete l'emissione dell'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso. Non trova applicazione l'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo, 2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
	Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio 1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
	Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, D. Lgs. 218/97, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

	4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
	Art. 33 - Invito a comparire per definire l'accertamento 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
	Art. 34 - Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
	Art. 35 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso; ovvero con il versamento della prima rata, in caso di concessione di piano rateale da accordare con le modalità e le forme previste dal precedente art. 34. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. 3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione. 4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
	Art. 36 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

	3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 4. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo o altra misura prevista dalle normative vigenti.
ART. 12 - AUTOTUTELA 1. Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti riconosciuti illegittimi o errati. 2. Il Responsabile della gestione del tributo può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità. 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio, considerando anche quelle da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso. 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.	ART. 37 - Autotutela 1. Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti riconosciuti illegittimi o errati. 2. Il Responsabile della gestione del tributo può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità. 3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio, considerando anche quelle da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso. 4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento, a norma dell'art.27 c.8 della L.448/2001, entra in vigore il 1 gennaio 2006 e abroga il precedente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.	ART. 38 – Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020. 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti. 4. Per gli avvisi di accertamento emessi precedentemente al 01.01.2020 gli atti di riscossione seguono le norme previgenti all'entrata in vigore del comma 792 dell'art.1 della Legge 160/2019. 5. Le modifiche all'art.26 si applicano alle istanze di rateizzazione formulate successivamente all'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento, senza distinzione in ordine alla riferibilità delle stesse ad avvisi di accertamento o atti emessi con la forma prevista dall'art.1, comma 792 della Legge 160/2019 o ad avvisi di accertamento o ingiunzioni emesse secondo la normativa vigente al 31.12.2019. Restano efficaci le rateizzazioni già concesse ed in essere alla data in vigore delle modifiche del presente regolamento.